



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO

Servizio Gestione Strade

Settore Concessioni

Via Gazzoletti n. 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497643 - 497552 - 491323

F +39 0461 497677

pec concessioni.strade@pec.provincia.tn.it

@ concessioni.strade@provincia.tn.it

web <http://sdi-pat.provincia.tn.it/sgs/>



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

E, p.c.: CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
VALSUGANA E TESINO
polizia.locale.borgo.valsugana@pec.it

SEGRETERIA SETTORE 2A

CAPO SQUADRA HAFNER FABRIZIO
fabrizio.hafner@provincia.tn.it

Codice Pratica: 00002/20230828/51893/54766

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

OGGETTO: concessione della sede stradale per posa e mantenimento di cavidotto elettrico per l'allacciamento dello strumento di accertamento della velocità lungo la S.S. 47 "della Valsugana" dal km 86+650 al km 86+850 in località Pradanella nel comune di Ospedaletto.

IL DIRIGENTE del SERVIZIO GESTIONE STRADE

Vista l'istanza acquisita al protocollo PAT n. 804543 in data 27/10/2023, intesa ad ottenere la concessione indicata in oggetto;

ritenuto che tali opere sono necessarie e non sono pregiudizievoli alla buona conservazione dell'assetto stradale e alla sicurezza della circolazione;

considerato che, al fine di prevenire i danni o pregiudizi alla sede stradale lo scrivente Servizio ha proposto l'accoglimento dell'istanza con l'osservanza di determinate prescrizioni tecniche;

visti gli artt. 25, 26, 27 e 28 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. (Codice della Strada) e gli artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);

visto il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320 (delega alle Province Autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di Viabilità);

visto il decreto del Presidente n. 26-106/Leg. di data 21 novembre 2007,

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

DETERMINA

il rilascio, ai soli fini della viabilità e fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Borgo Valsugana, della concessione indicata in oggetto per la durata di anni 29 decorrente dalla data del presente provvedimento con scadenza al 31 dicembre 2052, con l'obbligo della piena osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. Prescrizioni Tecniche

Prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare pregiudizi al corpo stradale ed alla sicurezza della circolazione, collocando in posizioni adeguate - preventivamente concordate con il personale di servizio della Provincia Autonoma di Trento - tutta la prescritta e necessaria segnaletica, coerentemente con quanto stabilito dal d. lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada), dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. nonché dal D.M. 10.07.2002 e s.m., sia per le ore diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne o di visibilità offuscata. Le spese per tale segnaletica e la sua manutenzione (anche per la segnaletica aggiuntiva eventualmente ritenuta utile dalla Provincia Autonoma di Trento), sono a carico del concessionario.

- I tratti che interessano le opere d'arte dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile di Settore;
Il cavidotto dovrà essere posizionato al piede della rampa stradale.
- se per qualche ragione viene interessato la carreggiata stradale prima dell'inizio degli scavi si dovrà eseguire con i mezzi idonei il taglio del manto bituminoso su ambo i lati in modo che i cigli risultino uniformi e di andamento regolare ciò per non provocare nell'esecuzione dei lavori danni anche a superfici di strada non interessate dagli stessi;
le macchine edili ed in particolare i veicoli cingolati non possono circolare sul tappeto senza protezioni onde evitare danni (protezioni con assi o gomma);
- lo scavo per la posa della tubazione dovrà essere eseguito rispettando l'ubicazione, le misure, distanze, profondità, pendenze, ecc. secondo i dettagli e particolari tecnici riportati nel disegno presentato, usando tutti gli accorgimenti e precauzioni occorrenti dettati dalla tecnica, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- detto scavo dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:
 - in senso trasversale a metà larghezza stradale per volta onde garantire la continuazione del pubblico transito iniziando l'escavazione del secondo tratto solamente dopo aver provveduto al riempimento, all'accurato costipamento ed alla perfetta sistemazione e transitabilità della rimanente sede viaria; il corpo stradale deve essere attraversato in preferenza in modo perpendicolare al piano viabile;
 - in senso longitudinale per una lunghezza che garantisca giornalmente anche la copertura dello scavo, proseguendo il lavoro dopo aver riempita, accuratamente compattata con mezzi meccanici, la parte precedentemente scavata;
 - l'estradosso della tubatura, o dell'eventuale manufatto protettivo, dovrà essere posto ad almeno m 1,00 di profondità rispetto al piano stradale;
 - è vietato porre in opera tubazioni di qualsiasi tipo sulla banchina ad una distanza inferiore a m 1,00 dalla striscia di margine salvo specifico accordo;
- fatto salvo il rispetto delle norme tecniche di settore (CEI 11-17) che il concessionario è tenuto ad osservare, nella posa dell'infrastruttura andranno rispettate le seguenti disposizioni:
 - la tubazione di protezione entro la quale verranno immessi i cavi dovrà essere rivestita in sabbia 0,2/2,00 mm (anche riciclata, purchè conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.2011 n. 1333) per uno spessore minimo di cm 10;
 - la tubazione entro la quale verranno immessi i cavi sarà opportunamente estesa oltre i limiti della piattaforma stradale in modo da poter permettere l'inserimento dei cavi nella tubazione ed, in futuro, la loro sostituzione senza eseguire nuovi scavi della strada;
 - alla profondità di cm 30 dovrà essere stesa una retina di plastica per la segnalazione delle sottostanti tubazioni;
 - qualora durante l'esecuzione dei lavori si riscontri la presenza di altri servizi (pozzetti, condutture, cavi, fibra ottica, ecc.), il concessionario resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o a terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a propria cura e spese;
 - in nessun caso il materiale di scavo potrà essere depositato sul piano viabile;
- il ripristino del rilevato per lo strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio, fino alla quota di -1,00 m rispetto al piano viabile, dovrà essere effettuato con materiale aggregato misto granulare anche riciclato per rilevato avente dimensione massima Dmax non superiore a 63 mm e, per il resto, caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.2011 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 25 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.2.2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.2011 n. 1333. Il sottofondo stradale, nello strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio compreso tra le quote di -1,00 m e -0,50 m rispetto al piano viabile, dovrà essere ricostruito con aggregato misto granulare anche riciclato per sottofondo avente caratteristiche conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.3.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 25 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.3.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333. La fondazione stradale, nello strato sovrastante il manufatto protettivo del sottoservizio compreso tra la quota di -0,50 m rispetto al piano viabile e la quota di appoggio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere realizzata con materiale aggregato misto granulare anche riciclato per fondazione stradale avente caratteristiche

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

conformi a quanto stabilito al paragrafo 2.4.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333, messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 20 cm compressi e, per il resto, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 2.4.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 24.06.'11 n. 1333.

In alternativa, il ripristino del rilevato nella zona interessata dagli scavi per la posa delle tubazioni fino alla quota di appoggio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, potrà essere realizzato con materiale misto calcareo stabilizzato miscelato con cemento, nella quantità di 60 kg/mc di materiale messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 20 cm;

- se per qualche ragione viene interessato la carreggiata stradale si dovrà essere posato uno strato di collegamento (binder tipo B del Capitolato P.A.T.) in conglomerato bituminoso semiaperto, dello spessore compresso di cm 10, da posare in due riprese, previo ripristino dell'eventuale originario strato di base dello spessore non inferiore a cm 8, dovrà essere eseguito immediatamente e comunque tassativamente prima di qualsiasi sospensione (festiva e non) dei lavori. Nel caso dovessero manifestarsi cedimenti è fatto obbligo di eseguire immediata ricarica con conglomerato bituminoso idoneo.

In nessun caso durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi possono essere lasciate sulla sede stradale situazioni di pericolo per la circolazione.

Ad assestamento avvenuto, previa fresatura per uno spessore di cm 3, dovrà essere steso il manto d'usura in conglomerato bituminoso chiuso dello stesso tipo di quello in opera al momento dell'esecuzione dei lavori, per una larghezza come di seguito determinata:

- a. pari all'ampiezza della semipiattaforma bitumata per le strade aventi, nel tratto interessato dai lavori in argomento, una piattaforma dell'ampiezza media non inferiore a 6,00 metri;
- b. pari all'ampiezza dell'intera piattaforma bitumata per le strade aventi, nel tratto interessato dai lavori in argomento, una piattaforma dell'ampiezza media inferiore a 6,00 metri.

Il Servizio Gestione Strade potrà altresì, a sua discrezione, tollerare il rinnovo del manto d'usura su tutta la piattaforma bitumata, senza la preventiva fresatura. Tale opzione potrà trovare applicazione in particolare dove non è richiesta la conservazione delle originarie quote del piano viabile. In corrispondenza degli attraversamenti stradali il manto d'usura dovrà essere ripristinato, previa fresatura, per tutta la larghezza della piattaforma bitumata e per una lunghezza pari a 2x2,00 metri oltre al tratto della originaria pavimentazione demolita ed in ogni caso per una lunghezza non inferiore a 6,00 metri.

Nel caso di più attraversamenti ravvicinati il concessionario dovrà provvedere al rinnovo del manto d'usura anche nei tratti intermedi se questi, in esito al ripristino frazionato del manto, dovessero risultare singolarmente di estensione inferiore a 20,00 metri.

Tali ripristini dovranno essere garantiti per almeno anni due e, nel caso dovessero presentarsi cedimenti o avvallamenti, il concessionario dovrà provvedere nuovamente al ripristino dei tratti danneggiati procedendo come sopra descritto;

- qualora, a seguito degli scavi, venisse danneggiata la segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere ripristinata dopo la posa del binder. L'operazione dovrà essere ripetuta dopo la stesa del tappeto e/o dopo i lavori di ripristino;
- eventuale segnaletica verticale, pali segnaletici, cippi chilometrici o di confine, rimossi o danneggiati durante i lavori, dovranno essere posti su basamento in calcestruzzo rispettando la precedente ubicazione e sostituiti nel caso fossero deteriorati;
- **la banchina manomessa o la rampa stradale dovrà essere ripristinata con materiale arido fine ben costipato con leggera pendenza verso l'esterno e ricoperto di terreno vegetale seminato a prato.**

Si fa inoltre presente che in relazione alle caratteristiche geometriche, funzionali e di traffico delle singole tratte stradali interessate dagli interventi in argomento potrà essere prescritta, anche successivamente al rilascio del provvedimento di concessione, l'esecuzione dei lavori solamente in orario notturno oppure con lavorazioni organizzate in più turni giornalieri (diurni e notturni), in modo da limitare la durata del cantiere e/o ridurre i disturbi alla fluidità della circolazione veicolare.

In caso di mancato adempimento di quanto sopra sarà provveduto d'ufficio a totali spese del concessionario.

2. Prescrizioni di carattere amministrativo

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati allo scrivente Servizio:

- il nominativo del referente responsabile per conto del committente e suo recapito;
- il nominativo e recapito dell'Impresa esecutrice;
- la data di inizio dei lavori;
- la misura della superficie di occupazione della sede stradale del cantiere e la durata dello stesso al fine di determinare il canone per l'occupazione temporanea, che dovrà essere corrisposto prima dell'inizio dei lavori e dell'emanazione dell'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione.

Se, una volta iniziati i lavori, si rendesse necessario un prolungamento del periodo di permanenza del cantiere sulla sede stradale e eventualmente una proroga dell'ordinanza di regolazione traffico, prima del rilascio della proroga stessa dovrà essere versato il canone di occupazione temporanea corrispondente all'ulteriore periodo di occupazione.

I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto della concessione dovranno essere ultimati entro 730 giorni dalla

data di emanazione del presente provvedimento, pena la decadenza della presente concessione. Nel caso in cui i lavori non fossero ultimati entro il termine di cui sopra, il concessionario, previa richiesta scritta e motivata, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza, potrà ottenere la proroga necessaria per l'esecuzione od il completamento dei lavori suddetti.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà effettuare una ricerca relativa all'eventuale presenza di sottoservizi nel corpo stradale (acquedotti, elettrodotti, ecc.).

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario deve tenere sempre sul posto a disposizione degli organi di controllo la presente concessione con allegati i disegni.

3. Regole generali

La presente concessione è rinnovabile alla data di scadenza. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione provinciale, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Alla scadenza della concessione o in seguito ad atto di ritiro, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per il ripristino dello stato precedente. La Provincia Autonoma di Trento potrà, a sua discrezione, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sede stradale, esonerare il concessionario dall'obbligo di demolizione a scopo di ripristino. La concessione deve essere esercitata nel luogo ed entro i limiti indicati nei disegni di corredo alla domanda e qualsiasi modifica, sia in corso d'opera che successiva, dovrà essere oggetto di richiesta motivata. Il concessionario dovrà inoltre eseguire subito, a propria cura e spese, quelle opere o modifiche che gli fossero ordinate per iscritto, al fine di un corretto ripristino della sede stradale e per garantire la sicurezza della circolazione. In caso di inottemperanza le opere verranno eseguite d'ufficio a spese del concessionario. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla P.A.T., le opere e gli impianti oggetto della presente concessione, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del concessionario;

Il concessionario è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, comprese le alberature, sgomberando ogni materiale proveniente dagli scavi, depositi, approvvigionamenti ecc. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, come conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente concessione. Il concessionario è obbligato a denunciare durante l'esercizio della concessione alla Provincia Autonoma di Trento, ogni trasferimento e variazione della proprietà delle opere oggetto della concessione stessa. Fino a quando da parte della Provincia Autonoma di Trento non sarà adottato il relativo provvedimento di volturazione della concessione, il concessionario titolare rimane impegnato per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada (art. 25) e può essere ritenuta causa di decadenza della concessione.

* * *

La presente concessione è esente dal versamento del canone per occupazione suolo ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente n. 26-106/Leg. di data 21 novembre 2007.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
Ing. Filiberto Bolego

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4bis, e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).